

Edizione 01-2025

E-SCHEDI AML
Focus conformità normativa

Veda

ANTIRICICLAGGIO: la nuova guida per dipendenti e collaboratori di Studio

Tutti i diritti sono riservati.

Questo materiale didattico è ad uso personale ed esclusivo del percorso di formazione di **Veda Srl** ed è coperto da copyright. È severamente vietata qualsiasi ulteriore utilizzazione, totale o parziale, del materiale didattico, inclusa la riproduzione, la rielaborazione, la diffusione e la distribuzione dei contenuti stessi mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, tra cui piattaforme tecnologiche, supporti o reti telematiche, fatta salva espressa autorizzazione da parte dell'Autore. Qualsiasi utilizzo improprio è sanzionato ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

ID-0022025AMLAVVBAS:

Antiriciclaggio per dipendenti e collaboratori di Studio

Il materiale didattico, per quanto accurato, non è sostitutivo della relativa normativa in materia e delle ulteriori indicazioni di prassi se esistenti. Il presente materiale si accompagna alle indicazioni fornite durante il percorso formativo.

Dispensa chiusa per la stampa il: ____10/12/2025____

Veda Srl
Via Pecchio n. 1 - 20131 Milano
Tel. 026622823
Fax 0287181492
e-mail: info@vedaformazione.it
Web: www.vedaformazione.it

© Veda Srl Copyright 2025

Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione.

ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI


Veda

1

Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori



La disciplina preventiva antiriciclaggio



Le nuove Regole Tecniche del 16/01/2025

CNDCEC - Reg. nr.0000418/2025 del 16/01/2025 - ore 18.22.17



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 16 gennaio 2025
Informativa n. 06/2025

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Antiriciclaggio: aggiornamento "Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni".

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti informo che con Deliberazione del 16 gennaio u.s., preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024, il Consiglio Nazionale ha approvato definitivamente le "**Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni**".



**Regole Tecniche
ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007**

applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni

emanate dal CNDCEC con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, previo Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024.

Le informative 120 e 129 del CNDCEC



Novità

L'Unione Europea ha varato un pacchetto integrato volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) che costituirà il quadro giuridico complessivo degli obblighi in materia di AML/CFT, ivi compresa l'istituzione di un'Autorità europea per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AMLA).



Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 giugno 2024 è stato pubblicato il c.d. "AML/CFT Package" che ricomprende:

IL REGOLAMENTO (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024 (detto anche "*single rulebook*")

relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che sarà direttamente cogente nei singoli Stati.

Il Regolamento è entrato in vigore il **9 luglio 2024** e si applicherà per i destinatari a decorrere dal **10 luglio 2027**, tranne che per le società calcistiche professionistiche e per gli agenti calcistici per i quali il Regolamento sarà operativo a decorrere dal **10 luglio 2029**.



LA Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024 (c.d. VI Direttiva Antiriciclaggio)

relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e abroga la Direttiva (UE) 2015/849. La **VI Direttiva** è entrata in vigore il **9 luglio 2024** e gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il **10 luglio 2027**. Vi sono alcune norme che troveranno termini differenti di recepimento, quali quelle relative al Registro sulla titolarità effettiva (artt. 11-12-13-15) laddove il termine è stabilito per il **10 luglio 2026** e quella attinente al punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili (art. 18) laddove il termine è fissato per il **10 luglio 2029**.



IL REGOLAMENTO (UE) 2024/1620 DEL 31 MAGGIO 2024


che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (**AMLA**) e che modifica i Regolamenti (UE) 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010. Tale provvedimento è entrato in vigore il **26 giugno 2024** e si applicherà a decorrere dal **1° luglio 2025**.

Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori



Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori

Il sistema di difesa e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo




ESEMPIO:

- Nel sistema di prevenzione non si agisce in base ad una **notizia di reato** (vi possono essere dei casi in cui si opera su due binari perché le finalità sono diverse).
- Nel sistema di prevenzione e contrasto comandano le **anomalie** e non i reati (che certamente possono esserne ispiratori).
- Il sistema di prevenzione è ispirato ad un **approccio basato sul rischio**.
- Nel sistema della prevenzione si agisce non su impulso dell'**Autorità Giudiziaria**, altrimenti sarebbero indagini affidate alle autorità investigative per la repressione dei delitti.

Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori

AD ESEMPIO: anomalie da monitorare



Le finalità e i principi del sistema di prevenzione e contrasto

Art. 2, D.lgs. 231/2007

La ratio della norma

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto **dell'uso del sistema economico e finanziario** a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.



IMPEDIRE E CONTRASTARE GLI **ABUSI** DEL SISTEMA FINANZIARIO LEGALE



- Nel **riciclaggio** i proventi illeciti vengono utilizzati nel sistema finanziario legale.
- Nel **finanziamento al terrorismo** spesso, proventi leciti vengono impiegati per scopi illegali.

Lo scopo della norma

Il presente decreto detta **misure volte a tutelare** l'integrità del sistema economico e finanziario e la **correttezza dei comportamenti** degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Le finalità e i principi del sistema di prevenzione e contrasto

Art. 2, D.lgs. 231/2007

Le misure di prevenzione


Le misure di prevenzione sono proporzionate al rischio e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale



I CONCETTI FONDAMENTALI

- Il principio ispiratore delle azioni è il rischio;
- Ogni azione deve essere proporzionata al rischio che si sta gestendo;
- Le dimensioni organizzative richiedono maggiori sforzi;
- Nessuna necessità di indagini ma *analisi dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività.*


Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori



....analisi dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività professionale.




- Chi è il cliente?
- Chi sta dietro al cliente?
- Quale è lo scopo della prestazione?



Fai qualcosa in più in termini di acquisizione di dati ed informazioni, oppure fermati e valuta se fare una segnalazione di operazione sospetta

APPROCCIO AL RISCHIO



La riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione di operazioni sospette

Art. 38, D.lgs. 231/2007

Riservatezza del segnalante



I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione

In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata

Le finalità e i principi del sistema di prevenzione e contrasto

Art. 2, D.lgs. 231/2007

La privacy

Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità del sistema di prevenzione e contrasto è *considerato di interesse pubblico.*



I CONCETTI FONDAMENTALI

- Per prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, prevale l'interesse dello Stato a proteggere l'economia.

Il sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 65, D.lgs. 231/2007

**Sanzioni
amministrative
pecuniarie**



IL PROCEDIMENTO E' REGOLATO DA

- Legge 24/11/1981 n. 689

**Prescrizione delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie**



5 ANNI DAL GIORNO IN CUI E' STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE

- Art. 28 Legge 24/11/1981 n. 689

Gli attori del sistema di prevenzione e contrasto

Art. 3 e seguenti D.lgs. 231/2007

SOGGETTI OBBLIGATI

- Intermediari bancari e finanziari
- Altri operatori finanziari
- Professionisti
- Altri operatori non finanziari
- Prestatori di servizi di gioco

Banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le Sim, le Sgr, le Sicav, le Sicaf etc

Le società fiduciarie, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria, i cambio valuta.


Commercialisti, Notai, Avvocati, Consulenti del lavoro etc

I prestatori di servizi relativi a società e trust, commercio di cose antiche, commercio di opere d'arte, intermediari nel commercio delle opere d'arte, gli operatori professionali in oro, gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie giurate, mediazione civile, recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, servizi di portafoglio digitale.

Operatori di gioco on line, operatori di gioco su rete fisica, soggetti che gestiscono case da gioco.

SPUNTI DALLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Codice Deontologico Forense in vigore dal 12 giugno 2018



ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

2

Elementi relativi alla gestione dell'incarico



Elementi relativi alla gestione dell'incarico

CLIENTE

Art. 1, comma
2, lett. f, D.lgs.
231/2007

Il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del **conferimento di un incarico**

CONFERIMENT
O DI UN
INCARICO

Art. 1, comma
2, lett. h, D.lgs.
231/2007

Attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, **indipendentemente dal versamento di un corrispettivo** o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;

ESECUTORE

Art. 1, comma
2, lett. p, D.lgs.
231/2007

il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

TITOLARE
EFFETTIVO

Art. 1, comma
2, lett. pp, D.lgs.
231/2007

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, **in ultima istanza**, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Quando parte il processo organizzativo che coinvolge la funzione antiriciclaggio e le sue attività?

- CON IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Per la legge antiriciclaggio, non importa se il mandato sia scritto o non scritto e neanche se la prestazione professionale verrà pagata o meno dal cliente.

Elementi relativi alla gestione dell'incarico

Importanza del mandato professionale

- Momento fondamentale dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio è il conferimento dell'incarico professionale dal cliente, sia esso verbale o in forma iscritta.
- Pur non essendo «obbligatoria per la legge antiriciclaggio» la forma scritta, è **consigliabile che il professionista adotti in via sistematica un *format* da far sottoscrivere alla clientela per regolare il rapporto contrattuale**, fissando al contempo una **datazione precisa della stipula**.

La data del conferimento dell'incarico è uno degli elementi di grande attenzione in sede di ispezione da parte della **Guardia di Finanza**, così come è molto importante la data di **cessazione della prestazione** professionale.

- ✓ Privilegiare mandati scritti o conferme del preventivo sottoscritte;
- ✓ Nel caso di incarichi verbali mandare una comunicazione al cliente anche a mezzo mail di conferma dell'incarico;
- ✓ Nel caso di cliente continuativo, che conferisce al professionista un incarico di assistenza e consulenza diversa, a prescindere dalla circostanza che sarà remunerata o meno, mandare una mail di conferma.
- ✓ Annotare sempre la data della conclusione della pratica magari indicandola nella email con cui si trasmette la richiesta di pagamento;



Elementi relativi alla gestione dell'incarico

Casistiche relative agli incarichi



Il CLIENTE conferisce l'incarico congiuntamente a due professionisti. Ognuno ha i propri obblighi antiriciclaggio.



Due CLIENTI conferiscono l'incarico ad un professionista. Il professionista deve agire come se avesse due clienti ai fini antiriciclaggio.

Esempio:


- ✓ Incarico di assistenza contrattuale ricevuto da entrambi i contraenti;
- ✓ Incarico di costituzione di società ricevuto da tutti i soci.

Elementi relativi alla gestione dell'incarico

Incarico veicolato a professionista non collaboratore (non inserito nell'organizzazione)

Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione alla clientela propria di A (il cliente di A non conferisce incarico congiunto ai 2 professionisti) il professionista B dovrà procedere ad adempiere agli obblighi AR nei confronti sia del professionista B che dei suoi clienti.


Nel caso in cui, invece, la prestazione professionale di B si sostanzia unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò comporti un esame della posizione giuridica dei clienti di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di **adeguata verifica** nei confronti del professionista A.



Collaboratori (professionisti) inseriti nell'organigramma del professionista

Qualora un professionista abilitato eserciti la propria attività esclusivamente all'interno di uno Studio professionale (e non sia un associato) alle dirette dipendenze del management/titolare di studio, eseguendo soltanto gli incarichi che gli vengono conferiti da questo, non è tenuto autonomamente all'adempimento degli obblighi AR.


Questo in quanto il collaboratore esegue la prestazione non a seguito di mandato - né da parte del cliente né da parte dello studio - bensì alla dipendenza o, comunque, secondo le direttive impartite.



Elementi relativi alla gestione dell'incarico

Studi Associati - STP

Il professionista socio che ha ricevuto l'incarico è il soggetto che ha gli obblighi antiriciclaggio



Il professionista B che ha ricevuto l'incarico dal cliente è il soggetto che ha gli obblighi antiriciclaggio.

Studi Associati - STP

Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.


Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l'identificazione può essere assolta ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) del d.lgs. 231/2007.

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- acquisizione di informazioni su **scopo e natura** della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- **valutazione del rischio**, che potrà essere eventualmente integrata dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- esecuzione del **controllo costante**, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati.

NB: in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, permane la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

Il cliente: persona fisica o persona non fisica



Elementi relativi alla gestione dell'incarico

Definizione di dati identificativi:

Art. 1,
comma 2,
lett. n, D.lgs.
231/2007

Fino al 16/07/2020

PERSONA FISICA

Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, **gli estremi del documento di identificazione** e, ove assegnato, il codice fiscale

SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA

La denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

Dal 17/07/2020 (con il D.l. 76/2020)

PERSONA FISICA

Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, **((...))** e, ove assegnato, il codice fiscale

SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA

La denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

Elementi relativi alla gestione dell'incarico

Per riepilogare in generale, i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo sono:

Dati identificativi	PERSONA FISICA Cliente / Esecutore	PERSONA FISICA Titolare effettivo
Il nome e il cognome	X	X
Il luogo e la data di nascita	X	X
La residenza anagrafica, il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica	X	X
Gli estremi del documento di identificazione	X	
Se assegnato, il codice fiscale	X	X

Dati identificativi	PERSONA NON FISICA
La denominazione	X
La sede legale	X
Se assegnato, il codice fiscale	X

Elementi relativi alla gestione dell'incarico

I documenti validi per l'identificazione:

- ❑ carta di identità
- ❑ il passaporto
- ❑ la patente di guida
- ❑ la patente nautica
- ❑ il libretto di pensione
- ❑ il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- ❑ il porto d'armi
- ❑ le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Nel caso in cui dopo aver effettuato l'identificazione sussistano dubbi, incertezze o incongruenze cosa devo fare?

Consulto il sistema pubblico per la verifica dei dati

Consulto una fonte affidabile e indipendente

Sistema pubblico per la verifica dei dati:



<http://www.crimnet.dpc.interno.gov.it/crimnet/ricerca-documenti-rubati-smarriti>

SELEZIONARE IL TIPO DOCUMENTO

- Carta di Identita'
- Patente di guida
- Passaporto ordinario
- Altro documento

INSERIRE IL NUMERO DOCUMENTO (MINIMO 5 CARATTERI)

Art. 19,
comma 1,
lettera b,
D.Lgs.
231/07

La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.

Fonti affidabili e indipendenti per la verifica dei dati

- a) i **documenti di identità** in corso di validità tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, diversi da quello utilizzato per l'identificazione;
- b) **gli atti pubblici, le scritture private autenticate**, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale;
- c) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- d) **gli archivi camerali, gli albi ed elenchi** di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- e) le informazioni provenienti da **organismi e autorità pubbliche**, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite **anche attraverso i siti web**.

Art. 19,
comma 1,
lettera b,
D.Lgsl.
231/07

La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.**

E' una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata.



CONCETTO

- ✓ Qualunque attività che il professionista svolge a favore del cliente, e che rientra nello svolgimento della sua attività, è una prestazione professionale;
- ✓ E' una prestazione professionale una consulenza, un parere, un consiglio;

Concetto di prestazione professionale

- Momento fondamentale dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio è il conferimento dell'incarico professionale dal cliente, sia esso verbale o in forma iscritta.
- Pur non essendo «obbligatoria per la legge antiriciclaggio» la forma scritta, è consigliabile che lo studio adotti in via sistematica un format da far sottoscrivere alla clientela per regolare il rapporto contrattuale, fissando al contempo una datazione precisa della stipula.

Con le nuove regole il mandato scritto assume notevole importanza anche ai fini dell'obbligo di **conservazione**

La **data** del conferimento dell'incarico è uno degli elementi di grande attenzione in sede **di ispezione da parte della Guardia di Finanza**.

DATA DELL'INCARICO

- Privilegiare mandati scritti o conferme del preventivo sottoscritte;
- Nel caso di incarichi verbali mandare una comunicazione al cliente anche a mezzo mail di conferma dell'incarico;
- Nel caso di cliente continuativo, che conferisce al professionista un incarico di assistenza e consulenza diversa, a prescindere dalla circostanza che sarà remunerata o meno, mandare una mail di conferma.

CONSERVAZIONE


ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

3 L'adeguata verifica



Lo schema normativo



Misure dell'adeguata verifica

**ADEGUATA VERIFICA
SEMPLIFICATA**

Situazione di rischio poco
significativo

**ADEGUATA VERIFICA
ORDINARIA**

Situazione di rischio
abbastanza significativo

**ADEGUATA VERIFICA
RAFFORZATA**

Situazione di rischio molto
significativo

Regola:

SI SVOLGONO SEMPRE LE SOLITE ATTIVITA':

- Identificare il cliente, esecutore, verificare la loro identità;
- identificare il titolare effettivo e verificare la sua identità;
- richiedere informazioni sullo scopo;
- effettuare un controllo costante.

Ma cambia l'approfondimento, l'intensità e la frequenza delle attività da svolgere

Quando è necessario svolgere l'adeguata verifica?

Art. 17 D.lgs. 231/2007

- ✓ in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- ✓ in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
- ✓ I soggetti obbligati procedono, **in ogni caso**, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
 - quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione** o soglia applicabile;
 - quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

Quando i professionisti sono esonerati dall'adeguata verifica?

Art. 17 D.lgs. 231/2007

- ✓ Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non si osservano**
 - In relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
 - In relazione agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Nell'esclusione rientrano tutte le attività, anche prodromiche, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, nonché gli ulteriori adempimenti tributari connessi, come ad esempio la trasmissione dei modelli F24.

ATTENZIONE

L'esonero riguarda l'adeguata verifica e la conservazione ma, in presenza delle condizioni di legge, sussiste sempre l'obbligo di segnalare una operazione sospetta.

L'adeguata verifica

Contenuto dell'adeguata verifica

Art. 18 D.lgs. 231/2007

1

Identificare e verificare
l'identità del cliente e
dell'esecutore

2

Identificare e verificare
l'identità del titolare
effettivo

3

Acquisire informazioni sullo
scopo e la natura della
prestazione professionale
richiesta

4

Tenere aggiornati i dati del
cliente e conservarli ed
effettuare un controllo della
sua operatività in base al
rischio

ATTIVITA' DA SVOLGERE ENTRO LA DATA DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

ATTIVITA' DA SVOLGERE
SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA
DI ACCETTAZIONE
DELL'INCARICO

Contenuto dell'adeguata verifica

Art. 18 D.lgs. 231/2007

Identificare e verificare
l'identità del cliente e
dell'esecutore

L'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso **riscontro** di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica **dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente**

Identificare e verificare
l'identità del titolare
effettivo

L'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso **l'adozione di misure proporzionate al rischio** ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, **le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente**

Contenuto dell'adeguata verifica

Art. 18 D.lgs. 231/2007

Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

L'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative

- all'instaurazione del rapporto
- alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo
- quelle relative all'attività lavorativa

salva la possibilità di acquisire, **in funzione del rischio**, ulteriori informazioni, ivi comprese

- **quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente** acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

Il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di identificazione e acquisizione delle informazioni sullo scopo, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla **verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente**, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

L'adeguata verifica

Contenuto dell'adeguata verifica

Art. 18 D.lgs. 231/2007

SITUAZIONE	ATTIVITA'	TEMPISTICA
SITUAZIONE ORDINARIA Art. 18, comma 2, D.lgs. 231/2007	Identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo	Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale
SITUAZIONE BASSO RISCHIO Art. 18, comma 2, D.lgs. 231/2007	Identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo	Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale
	Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo	Al più presto e comunque entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico

L'adeguata verifica

Modalità di adempimento dell'adeguata verifica

Art. 19 D.lgs. 231/2007

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del cliente e dell'esecutore	<p>Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori.</p> <p>Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.</p> <p>Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale l'esecutore opera in nome e per conto del cliente.</p>

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità del cliente e dell'esecutore	<p>Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.</p> <p>Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.</p> <p>La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti .</p>

L'adeguata verifica

Modalità di adempimento dell'adeguata verifica

Art. 19 D.lgs. 231/2007

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del titolare effettivo	<p>Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori.</p> <p>Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo forniti dal cliente.</p> <p>Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.</p>

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità del titolare effettivo	<p>Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.</p> <p>Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.</p> <p>La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti .</p>

Modalità di adempimento dell'adeguata verifica

Art. 19 D.lgs. 231/2007

Adempimento	Modalità di adempimento
Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto	<p>Consiste nell'acquisizione delle informazioni fornite dal cliente oltre che quelle possedute per l'attività svolta in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informazioni sull'instaurazione del rapporto• Informazioni sulle relazioni che ci sono il cliente e l'esecutore• Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e il titolare effettivo• Informazioni sull'attività lavorativa• Situazione economico patrimoniale <p>E nella verifica della compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;</p>

Adempimento	Modalità di adempimento
Controllo costante nel tempo	<p>In base alla normale operatività del professionista e con le informazioni di cui dispone:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analizzare le operazioni effettuate e le attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.• aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.

Indicazioni sulla frequenza con cui svolgere le attività previste nel controllo costante

La frequenza completa al fine di meglio organizzare le attività da svolgere può essere presa dalle Regole Tecniche predisposte dal CNDCEC che stabiliscono le seguenti regole:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica	Frequenza del controllo costante
Non significativo	Semplificate	Almeno ogni 36 mesi
Poco significativo	Semplificate	Almeno ogni 36 mesi
Abbastanza significativo	Ordinarie	Almeno ogni 24 mesi
Molto significativo	Rafforzate	Almeno ogni 6 / 12 mesi

ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

4


**Il modello AML GOAL DEPLOYMENT PLAN Veda©
per lo sviluppo dei processi**



Questo è il flusso dei processi da svolgere – Aml Goal deployment plan

1

Valutazione del rischio



2

Adeguate verifica


3

Conservazione

4

Segnalazione delle operazioni sospette

Questo è il flusso della distribuzione standard delle attività ed il timing plan



ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

5

L'organizzazione e le deleghe
previste dalla legge



Presidi, procedure, funzioni organizzative e formazione del personale

Art. 16
D.lgs.
231/2007

Procedure e
funzioni
organizzative

I soggetti obbligati adottano i **presidi e attuano i controlli e le procedure**, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'introduzione di una **funzione antiriciclaggio**, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

Obbligo di
formazione

I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo **svolgimento di programmi permanenti di formazione**, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni

Le deleghe al personale e ai collaboratori

Art. 19
D.lgs.
231/2007

Delega per lo
svolgimento
dell'adeguata
verifica

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato.

Art. 32
D.lgs.
231/2007

Delega per
accesso e
manutenzione
dei dati da
conservare

Indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati

Le funzioni organizzative

Cosa deve fare la funzione antiriciclaggio e il responsabile antiriciclaggio?

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- b) verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi;
- d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure;
- e) gestire la formazione;
- f) predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

Cosa deve fare la funzione di revisione indipendente ed il suo responsabile?

- a) verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento;
- b) vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti;
- c) riferisce unicamente al soggetto obbligato;
- d) ha accesso a tutte le informazioni rilevanti.


Queste due funzioni **RICHIEDONO SEMPRE** che nell'organizzazione le procedure siano **SCRITTE** (manuale antiriciclaggio delle procedure)

Nessuno accetta un incarico di responsabile di tali funzioni se non vi sono procedure scritte.

L'organigramma delle risorse impiegate nello studio professionale

SOGGETTO OBBLIGATO

COLLABORATORI E DIPENDENTI




**GENERICAMENTE TUTTI
DEFINITI «PERSONALE»**

Art. 1, comma 2, lett. cc, D.lgs.
231/2007

i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato

La funzione antiriciclaggio



ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

6 Le Persone Esposte Politicamente



Le persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lett. dd, D.lgs. 231/2007

Chi è?

Persone fisiche **che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno** importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

- Presidente della Repubblica e del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

Le persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lett. dd, D.lgs. 231/2007

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- Le persone fisiche che, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti;
- Le persone fisiche che intrattengono con la persona politicamente esposta **stretti rapporti d'affari**;
- Le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Focus


Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte **il professionista fa leva sulla collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione** e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).

La qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente **quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico** ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.

Le persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lett. dd, D.lgs. 231/2007

A qualunque livello si incroci una PEP (cliente, esecutore, socio, titolare effettivo, **controparte**) o suoi familiari etc, la normativa nazionale ed internazionale dice ai destinatari di essere più attenti e obbliga gli stessi ad alcune misure più attente.



ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

7 Criteri per l'individuazione del Titolare Effettivo



Criteria per l'individuazione del titolare effettivo

Inquadramento
essenziale per
l'operatività

**Art. 1, comma
2, lett. pp,
D.lgs. 231/2007**

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

**Art. 20, Art. 22,
D.lgs. 231/2007**

CRITERI PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO NEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE


**Art. 19, comma
1, lett a), D.lgs.
231/2007**

MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Criteria per l'individuazione del titolare effettivo

Schema di sintesi dei criteri legali individuazione titolare effettivo:

Art. 20, Art. 22, D.lgs. 231/2007



Criteria per l'individuazione del titolare effettivo

SOCIETA' DI CAPITALI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa
- Etc

→ Criterio residuale

NB

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

1

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.



2

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

3

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate e delle **ragioni di utilizzo del criterio residuale**

Le indicazioni di proprietà diretta e indiretta della titolarità di una partecipazione



PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000

- Associazioni

- Fondazioni

- Altre istituzioni

Con personalità
giuridica iscritte al
registro delle persone
giuridiche istituito
presso le prefetture

NB

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate

Criteri per l'individuazione del titolare effettivo

TRUST

NB

QUESTA REGOLA VALE PER **TUTTI I TIPI DI TRUST SENZA NESSUNA DISTINZIONE** (Dinamici, statici, espressi, non espressi, autodichiarati, opachi, trasparenti.....per tutti i trust.

Cumulativamente:

- Costituente o i costituenti;
- Fiduciario o fiduciari;
- Trustee;
- Guardiano o guardiani;
- Altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;
- Dei beneficiari o classe di beneficiari
- Delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust;
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Il professionista è obbligato a conservare traccia delle verifiche effettuate

Criteria per l'individuazione del titolare effettivo

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISCHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

Criteria
residuale

NB

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.


Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate e delle **ragioni di utilizzo del criterio residuale**

1

2

3

Le Regole tecniche sul titolare effettivo




Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail, pec, dichiarazione del cliente). Nel trust e negli istituti giuridici ad esso affini le informazioni in merito al o ai titolari effettivi sono comunicate al professionista "a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini" (art. 21, co. 3, d.lgs. 231/2007).

Il cliente è tenuto a fornire i dati e le notizie sul titolare effettivo richiedendole al titolare o ai titolari stesso/i (art. 22, co. 1, d.lgs. 231/2007). Il professionista non è tenuto ad acquisire fotocopia del documento identificativo del titolare effettivo, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 19, co. 1, lett. b) che testualmente prevede "la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze".


Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica. La predetta consultazione, pertanto, non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Gli orientamenti per ciò che concerne i criteri sulla partecipazione indiretta sono i seguenti:

TOP DOWN
Criterio del demoltiplicatore




BOTTOM UP
Criterio della percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà



Gli orientamenti sui criteri top-down e bottom-up

L'orientamento consigliato:

Dunque, quale criterio utilizzare?



Il criterio maggiormente attinente ad un'interpretazione della norma fedele al proprio spirito di disciplina presidio è sicuramente il criterio **Bottom Up**

Sono da individuarsi come titolari effettivi tutte le persone fisiche che siano titolari di una partecipazione superiore al 25% detenuta direttamente o indirettamente nella società cliente.

~~**TOP DOWN**
Criterio del moltiplicatore~~

BOTTOM UP
Criterio della percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà

Le FAQ sul titolare effettivo



The screenshot shows the Banca d'Italia website header with the logo and navigation menu. Below the header, there is a breadcrumb trail: [sei qui: Home](#) / [Compiti](#) / [Vigilanza sul sistema bancario e finanziario](#) / [Normativa](#) / [Archivio norme](#) / [FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio](#) / [FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi](#). The main heading is "FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi" and the subtext reads "elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF".


Come va individuato il titolare effettivo in caso di proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate?


L'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della individuazione della titolarità effettiva per le società di capitali, **indica la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale**, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo della società stessa.

Tale soglia rileva sia in caso di proprietà diretta (ossia, partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica) che indiretta (ossia, partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona).

Per l'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.

Le FAQ sul titolare effettivo



 sei qui: [Home](#) / [Compiti](#) / [Vigilanza sul sistema bancario e finanziario](#) / [Normativa](#) / [Archivio norme](#) / [FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio](#) / [FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi](#)

FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF

Nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una società ad azionariato diffuso o una cooperativa), vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente?

Nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente.



Secondo l'orientamento interpretativo del CNDCEC, il titolare effettivo non deve essere individuato solo nel soggetto (persona fisica) detentore del diritto di proprietà delle azioni o quote, ma anche in quello che è in grado di esercitare diritti di voto per oltre il 25% del capitale. Ciò appare infatti maggiormente in linea con la norma ispiratrice che – secondo la posizione del GAFI – identifica i titolari effettivi in coloro che traggono vantaggio dal capitale o dagli asset della persona giuridica o dell'ente, o che esercitano su di essa un effettivo controllo.

Il titolare effettivo nei casi di pegno e usufrutto su quote e azioni

I riferimenti normativi nei casi di pegno e usufrutto su quote e azioni

PEGNO

USUFRUTTO

Art. 20, comma 3,
D.lgs. 231/2007

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
- b) *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
- c) *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

I casi di pegno e usufrutto su quote e azioni

PEGNO

USUFRUTTO


Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario.

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto al nudo proprietario, essendo riuniti in unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali, il titolare effettivo sarà unicamente il nudo proprietario. Sarà quindi necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni.

Il titolare effettivo e le società fiduciarie

Individuazione del titolare effettivo nel caso in cui nella catena di controllo vi siano società fiduciarie



Individuazione del titolare effettivo nel caso in cui nella catena di controllo vi siano società fiduciarie

MOMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE

Con la dichiarazione che il soggetto obbligato a svolgere l'adeguata verifica riceve dal cliente, viene effettuata **l'identificazione**, ma trattandosi di casistica che rientra nell'ambito dell'art. 24 del D.lgs. 231/2007 è necessario che il professionista riscontri tale dichiarazione ottenendo una conferma dalla società fiduciaria.

Riscontro dei dati
richiedendo a:

MOMENTO DELLA VERIFICA DEI DATI IDENTIFICATIVI

Società fiduciarie **non iscritte** nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB.

Società fiduciarie **iscritte** nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB.

Il titolare effettivo nei casi di controllo o partecipazione da parte di Enti Pubblici

Il titolare effettivo e le partecipazioni pubbliche

Si deve fare riferimento in assenza di specifiche indicazioni ai ruoli apicali dell'Ente.

Art 9, D.lg. 19 agosto 2016, n. 175

(Gestione delle partecipazioni pubbliche)

PARTECIPAZIONI DELLO STATO

Ministero dell'economia e delle finanze

PARTECIPAZIONI DELLA REGIONE

Presidente della regione o altro soggetto individuato dalla legge regionale

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

Sindaco o dal presidente o da un loro delegato

PARTECIPAZIONI DI ALTRI ENTI


Organo amministrativo dell'ente

ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda


8

Casistiche ed esemplificazioni relative all'individuazione dei titolari effettivi




Casistiche ed esemplificazioni per individuare il titolare effettivo

1 – Controllo diretto Art. 20, comma 2, Dlgs. 231/2007




Casistiche ed esemplificazioni per individuare il titolare effettivo

2 – Poteri di rappresentanza (Caso Art. 20, comma 5, Dlgs. 231/2007);




Casistiche ed esemplificazioni per individuare il titolare effettivo

3 – Società apicale con soci con partecipazioni superiori al 25%



Casistiche ed esemplificazioni per individuare il titolare effettivo

4 – Società apicale con soci con partecipazioni inferiori al 25% e persone fisiche che non esercitano il controllo in altro modo




**SI GUARDA
SEMPRE VERSO
L'ALTO AL
VEICOLO APICALE**



Casistiche ed esemplificazioni per individuare il titolare effettivo

5


– Trust con trustee persona fisica



Casistiche ed esemplificazioni per individuare il titolare effettivo


6

– Trust con trustee trust company




7

– Società con partecipazioni detenute da una società fiduciaria




8

– Società con partecipazioni detenute da ente pubblico



9

– Articolazione di un gruppo con usufrutto





Tutte le azioni di Gamma SPA sono date in usufrutto al socio F



10

– Articolazione in presenza di un pegno sulle azioni




LUNA SPA ha il pegno con diritto di voto sul 50% delle azioni di Gamma Spa.



11

– Fondazione (casistica con assenza di beneficiari individuabili)



ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

9 La modulistica del CNDCEC



Data conferimento incarico

Data Fine Incarico



01 ATTIVITA'

01 ADEGUATA VERIFICA

02 FASI

01.01 IDENTIFICAZIONE E SCOPO

01.02 MONITORAGGIO

03 PROCESSI

AV.01
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
EFFETTIVO DEL
CLIENTE

AV.03
ISTRUTTORIA
CLIENTE

AV.04
DICHIARAZION
E DEL CLIENTE

AV.07
PROCEDURA DI
CONTROLLO
COSTANTE

AV.02
CHECK-LIST AI
FINI DELLA
FORMAZIONE
DEL FASCICOLO
DEL CLIENTE

AV.05
DICHIARAZION
E DEL
PROFESSIONIST
A ATTESTANTE
EX ART. 26

AV.06
DICHIARAZION
E DI
ASTENSIONE
DEL
PROFESSIONIST
A

ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

10 L'adeguata verifica semplificata



L'adeguata verifica semplificata



Art. 23, comma 1, D.lgs.
231/2007

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.

Sono clienti a basso
rischio:

1. Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;
2. Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato UE ed extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;;
3. Soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi d.lgs. 1 settembre 1993 n.385, d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
4. Enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extra UE, di cui all'art. 23, comma 2, lettera c, numeri 2), 3), e 4);
5. i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso;

L'adeguata verifica semplificata

Trovano applicazione in caso di basso rischio di riciclaggio le seguenti misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica:

- ✓ È sufficiente ai fini dell'identificazione l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
- ✓ Con riferimento alla identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità: è sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente ex art. 22 del Decreto con allegata – se del caso - la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come ad es. visura CCIA, e senza necessità di acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo;
- ✓ Con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale: è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
- ✓ Con riferimento al controllo costante nel corso della prestazione professionale: è sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.
- ✓ Non è necessario raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- ✓ Non è necessario la verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

11 L'adeguata verifica rafforzata



L'adeguata verifica rafforzata

Inquadramento dell'istituto

Art. 24 D.lgs. 231/2007

SITUAZIONI GIUDICATE
CON RISCHIO ELEVATO IN
BASE AD ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

Art. 24, comma 1, D.lgs.
231/2007

I soggetti obbligati **in presenza di un elevato rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

PRESTAZIONE CHE
COINVOLGONO PAESI
TERZI AD ALTO RISCHIO

Art. 24, comma 5, D.lgs.
231/2007

I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

- ✓ rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono **paesi terzi ad alto rischio**;
- ✓ rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano **persone politicamente esposte**, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni.

PRESTAZIONE CHE
COINVOLGONO PEP

Lista dei paesi ad alto rischio

Art. 24 D.lgs. 231/2007

PAESI AD ALTO RISCHIO

Regolamento
2016/1675
(Lista in costante
evoluzione)



Afghanistan
Algeria
Angola
Burkina Faso
Camerun
Corea del Nord
Costa d'Avorio
Repubblica democratica del Congo
Haiti
Iran
Kenya
Laos
Libano
Mali
Monaco
Mozambico
Myanmar/Birmania
Namibia
Nepal
Nigeria
Sud Africa
Sud Sudan
Siria
Tanzania
Trinidad e Tobago
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen

Paesi giudicati dalla UE come non cooperativi

Consiglio UE
08/10/2024

(Lista in costante
evoluzione)



Samoa Americane
Anguilla
Fiji
Guam
Palau
Panama
Russia
Samoa
Trinidad e Tobago
US Virgin Islands
Vanuatu

Alcuni fattori di rischio

Art. 24 D.lgs. 231/2007

Art. 24, comma 2, D.lgs.
231/2007

Indicazioni di allerta
contenute nella legge

Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:

- ✓ rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- ✓ clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto;
- ✓ strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- ✓ società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciarie;
- ✓ tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- ✓ assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;
- ✓ prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- ✓ pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- ✓ paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- ✓ paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- ✓ Etc etc

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata

Art. 25 D.lgs. 231/2007

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

Art. 25, D.lgs. 231/2007

- acquisendo **informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo
- **approfondendo gli elementi** posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
- **intensificando la frequenza** dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
- applicano misure adeguate per stabilire **l'origine del patrimonio e dei fondi** impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione

IN PRATICA NELLE VARIE FASI DELL'ADEGUATA VERIFICA CHIEDO MAGGIORI DATI ED INFORMAZIONI, ANALIZZO ED APPROFONDISCO MEGLIO GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE, AUMENTO L'ATTENZIONE E LA FREQUENZA DURANTE IL CONTROLLO COSTANTE E SOPRATTUTTO DIVENTA FONDAMENTALE NEI CASI DI RISCHIO ALTO ACQUISIRE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROVENIENZA DEI FONDI

Alcune indicazioni di prassi nelle indicazioni del CNDCEC

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

- ❑ prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;
- ❑ adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio, per come definiti dall'art. 24, co. 2, lett. c);
- ❑ verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
- ❑ verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
- ❑ consultare fonti aperte e social media.

L'adeguata verifica rafforzata

Alcune indicazioni di prassi nelle indicazioni del CNDCEC

Ai fini della acquisizione di informazioni aggiuntive prevista dall'art. 25, co. 1, d.lgs. 231/2007 il professionista può avvalersi della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- ❑ siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
- ❑ database di natura commerciale;
- ❑ fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

Sotto il profilo operativo l'adeguata verifica in modalità rafforzata può essere effettuata mediante l'adozione, da parte del professionista, di una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:

- ❑ acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- ❑ verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- ❑ richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- ❑ consultazione di banche dati liberamente accessibili;
- ❑ verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione;
- ❑ maggiore frequenza del controllo costante.

ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

12 L'obbligo di astensione



L'obbligo di astensione

I casi previsti dalla legge in cui opera l'obbligo di astensione

Art. 42 D.lgs. 231/2007

Adeguate verifica

Presenza di
determinate entità
giuridiche localizzate in
determinati paesi

- ✓ I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'identificazione e la verifica del cliente, dell'esecutore, del titolare effettivo e ottenere le informazioni sullo scopo, **si astengono** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e **valutano** se effettuare una segnalazione di operazione sospetta;
- ✓ I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Esempio:

Il cliente sotto la sua responsabilità mi fornisce i dati del titolare effettivo ma trovandomi in una situazione di rischio non basso non ho la possibilità di trovare dei riscontri di tali dati – **ASTENSIONE – IMPOSSIBILITA' DI RENDERE O CONTINUARE LA PRESTAZIONE;**

ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

13 Cliente fisicamente non presente ed esecuzione da parte di terzi



Le procedure nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente

LE UNICHE POSSIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER IDENTIFICARE UN CLIENTE NON FISICAMENTE PRESENTE E QUINDI DARE CORSO ALLA PRESTAZIONE SONO LE SEGUENTI:

Art. 19, comma 1, lettera a, D.lgs. 231/2007

ACQUISIZIONE DEI DATI DEL
CLIENTE DA ATTI PUBBLICI,
ARCHIVI CAMERALI, DA
PRECEDENTE
IDENTIFICAZIONE

Art. 26, D.lgs. 231/2007

ACQUISIZIONE DEI DATI DI
TERZI CHE HANNO UN
RAPPORTO IN CORSO CON
IL CLIENTE ED HANNO
SVOLTO L'ADEGUATA
VERIFICA

Cliente non fisicamente presente ed esecuzione da parte di terzi

Art. 19, comma 1, lettera a, D.lgs. 231/2007

L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- ❑ Per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- ❑ Per i clienti in possesso di un'identità digitale;
- ❑ Per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
- ❑ Per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- ❑ Per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione;
- ❑ Per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;

L'attestazione del terzo nei rapporti tra professionisti

Art. 26, D.lgs. 231/2007

Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) Identificazione del cliente o dell'esecutore;
- b) Identificazione del titolare effettivo;
- c) Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

Art. 27, D.lgs. 231/2007

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente.

L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale.

Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.

Art. 26, D.lgs. 231/2007


I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti.

In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compiere l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

14 La conservazione



La conservazione

L'obbligo di conservazione

Art. 31, D.lgs. 231/2007

I soggetti obbligati conservano **copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale** ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

Dati da conservare nel caso di prestazioni professionali

- la data del conferimento dell'incarico;
- i dati identificativi del cliente;
- I dati identificativi del titolare effettivo;
- i dati identificativi dell'esecutore;
- le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- la consultazione, ove effettuata, dei registri dei titolari effettivi.

Dati da conservare nel caso di movimentazione e trasferimento di fondi del cliente

- la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.

Durata della conservazione

- I documenti, i dati e le informazioni acquisiti **sono conservati per un periodo di 10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale

Le modalità di conservazione

Art. 32 D.lgs. 231/2007

Rispetto privacy

- sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal **codice in materia di protezione dei dati personali** nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto

Perdita dei dati

- Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati

Acquisizione entro
30 giorni

- tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

Non alterabilità

- l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

Conservazione cartacea




L'istituzione di un sistema atto alla conservazione cartacea dei documenti deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

Al fine di soddisfare il requisito della storicità, la documentazione contenuta nel fascicolo antiriciclaggio deve riportare indicazione della relativa data, ovvero essere riconducibile al periodo di acquisizione attraverso apposizione di data su un documento riepilogativo dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti dal professionista o da un suo delegato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di conservazione.

Anche nell'ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale (ad es. visure estratte da pubblici registri).

Il fascicolo del cliente, tenuto in conformità agli articoli 31 e 32 del d.lgs. 231/2007, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Conservazione informatica



Ai fini della conservazione informatica i professionisti possono avvalersi:


- di un modello interno per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici;
- di un modello esterno per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.

I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente. Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale.

L'eventuale avvalimento di un "autonomo centro di servizi" esterno allo studio professionale non comporta alcuno spostamento della responsabilità in ordine al corretto adempimento degli obblighi di conservazione, che resta in capo al professionista obbligato e a cui deve essere sempre assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione di documenti, dati e informazioni utili, tra le altre, a "consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente".

Studi associati



Nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati/soci, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico.

ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

15

Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio



Elementi soggettivi ed oggettivi del sospetto

Gli indicatori di anomalia (e gli schemi di comportamento anomalo), altro non sono che delle indicazioni che l'UIF divulga, per far conoscere ai destinatari della norma situazioni o comportamenti che ritengono a rischio.

Tali indicazioni evidenziano sempre:

- Un profilo **soggettivo** (il cliente)
- Un profilo **oggettivo** (l'operazione)

IN PRATICA

Quando si riscontrano queste anomalie per la legge è necessario prestare molta attenzione, se non addirittura inoltrare una segnalazione di operazione sospetta.

Le indicazioni devono essere diffuse all'interno dello studio

Il professionista nell'ambito della propria autonomia organizzativa e secondo modalità che riterrà più idonee, dovrà aver cura di diffondere le indicazioni operative contenute negli indicatori di anomalia e negli schemi di comportamento anomalo, fra il personale e i collaboratori.

IN PRATICA

Ad esempio:

- ✓ Circolari interne ai propri collaboratori e dipendenti;
- ✓ Seminari periodici di aggiornamento in studio;
- ✓ Seminari periodici di aggiornamento presso terzi;
- ✓ Etc

Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio

Come interpretare gli indicatori di anomali?



In presenza di indicatori di anomalia bisogna segnalare?



- Gli indicatori di anomalia costituiscono solo un ausilio per i professionisti tenuti a segnalare.
- Essi **sono uno strumento non esaustivo**, che andrà letto ed eventualmente integrato alla luce dell'intero patrimonio informativo a disposizione del segnalante.
- Non esiste alcun automatismo tra il configurarsi di una fattispecie presente tra gli indicatori e l'attivazione dell'obbligo di segnalazione.
- L'obbligo di segnalazione sorge solo a seguito dell'attenta valutazione del professionista.
- Gli indicatori **rivestono comunque una importanza fondamentale** nell'individuazione di quei profili, oggettivi e soggettivi, che contribuiscono a selezionare le operazioni da segnalare come sospette, consentendo di valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli e, pertanto, di supportare la segnalazione con informazioni rilevanti e adeguata motivazione.

Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio

Dal 01.01.2024



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Atto Completo | Avviso di rettifica Errata corrige | Lavori Preparatori | Direttive UE recepite

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 maggio 2023

Indicatori di anomalia dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF). (23A03026) (GU Serie Generale n.121 del 25-05-2023)

Il 12 Maggio 2023 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, esercitando le funzioni ad essa attribuite dall'art. 6, co. 4, lett. e), del DLgs. 231/2007, ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione delle operazioni sospette.

A differenza del passato, nel nuovo Provvedimento sono compendiate in un testo unitario gli indicatori relativi a **tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio**, chiamati a selezionare, nella fase di applicazione, gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta.



Nuovi indicatori di anomalia

I 34 indicatori contenuti nell'allegato al Provvedimento UIF, ognuno articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento, sono suddivisi in **tre sezioni**:

Sezione A (indicatori da 1 a 8) nella quale sono individuati profili inerenti al **comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto** al quale è riferita l'operatività;

Sezione B (indicatori da 9 a 32) dedicata alle **caratteristiche e alla configurazione dell'operatività**, anche in relazione a specifici settori di attività;

Sezione C (indicatori 33 e 34) relativa a operatività potenzialmente connesse al **finanziamento del terrorismo** e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Alcune indicazioni di anomalia di carattere generale (1 di 2)

- ❑ il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi non cooperativi;
- ❑ le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- ❑ le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate dal cliente;
- ❑ l'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;

Alcune indicazioni di anomalia di carattere generale (2 di 2)

- ❑ il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- ❑ l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- ❑ l'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi;
- ❑ il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati, la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi

Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio

Analizziamo insieme alcuni indicatori:

I PRINCIPALI INDICATORI DI ANOMALIA SOGGETTIVI, CONNESSI AI COMPORTAMENTI DEL CLIENTE (1/2)



- Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo;
- Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni;
- Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla;
- Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo (ATTENZIONE ALLE COSIDDETTE TESTE DI LEGNO O PRESTANOMI);

Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio

Analizziamo insieme alcuni indicatori:

I PRINCIPALI INDICATORI DI ANOMALIA SOGGETTIVI, CONNESSI AI **COMPORAMENTI DEL CLIENTE (2/2)**



- Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione(ATTENZIONE ALLE COSIDDETE TESTE DI LEGNO O PRESTANOMI);
- Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro
- Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo

Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio

Analizziamo insieme alcuni indicatori:

I PRINCIPALI INDICATORI DI ANOMALIA SOGGETTIVI, CONNESSI AI **RISCHI FISCALI**



- Emissione di fatture non coerenti con l'attività svolta dal soggetto ovvero connesse al trasferimento di beni o servizi a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di mercato, specie qualora la documentazione presentata a corredo delle stesse risulti del tutto carente, incoerente o inattendibile;
- operazioni contraddistinte dall'emissione o ricezione di fatture aventi un'unica controparte ovvero un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all'estero, ovvero controparti che comunque sembrano inesistenti o fittizie;
- pagamento di fatture relative a transazioni commerciali poste in essere da nominativi diversi da quelli cui le fatture sono intestate o a cui le merci sono spedite, specie se residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata;
- pagamento di fatture realizzato con modalità che non agevolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (ad es. tramite conti di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili) o che comportano l'intervento ripetuto di terzi estranei all'operatività;
- assenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal soggetto o risultanti dalla documentazione contabile per ammontare significativo.

Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio

Analizziamo insieme alcuni indicatori:

I PRINCIPALI INDICATORI DI ANOMALIA SOGGETTIVI, CONNESSI AI **RISCHI FISCALI**



- Operazioni di disposizione di beni aziendali realizzate in data anteriore alla liquidazione volontaria o all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza che, per le modalità esecutive, appaiono volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori mantenendone direttamente o indirettamente il possesso;
- cessioni di beni aziendali, aziende o rami d'azienda, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, con cedente una società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti e cessionario una società facente capo a nominativi notoriamente contigui ai titolari effettivi della cedente, specie se la cedente è neocostituita, inattiva o operante in altro settore e se le transazioni appaiono simulate o avvengono senza corrispettivo o a un prezzo irrisorio;
- improvviso ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica o finanziaria, specie se attraverso la ricezione di disponibilità provenienti da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero strumenti (contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di elevato rilevante valore) del tutto inusuali o incoerenti;
- trasferimento della sede legale all'estero da parte di società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da ingenti debiti tributari ovvero assoggettata a procedimenti amministrativi o giurisdizionali o a procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento di pretese creditorie o tributarie, specie ove permanga sul territorio nazionale l'organizzazione funzionale allo svolgimento dell'attività economica.

Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio

Analizziamo insieme alcuni indicatori:

I PRINCIPALI INDICATORI DI ANOMALIA SOGGETTIVI, CONNESSI AI **RISCHI FISCALI**



- Costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie quando intervengano soggetti di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o soggetti residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata;
- operatività di società aventi elevati volumi d'affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere);
- richiesta di operatività non coerente con l'attività commerciale sottostante o finalizzata a rappresentare in modo del tutto distorto la situazione economico patrimoniale del soggetto;
- richiesta di operatività da parte di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative che sottende finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente;
- operatività riferibile a società, specie se cooperative, poste in liquidazione dopo alcune annualità dall'avvio dell'attività cui subentrano altre società, già costituite ma in precedenza non operative, specie se non risultano depositati i bilanci delle società poste in liquidazione o se queste hanno operato sistematicamente in perdita o senza evidenziare costi connessi a immobilizzazioni o beni strumentali;
- operatività di imprese o enti caratterizzata dall'assenza di deleghe per il versamento di imposte e contributi ovvero dall'addebito di importi del tutto incongruenti con i volumi operativi o le retribuzioni del personale.

Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio

Analizziamo insieme alcuni indicatori:

I PRINCIPALI INDICATORI DI ANOMALIA SOGGETTIVI, CONNESSI AI **RISCHI** **REVISIONE**




- Presentazione di documentazione contabile dalla quale emergono valori palesemente difformi rispetto all'operatività del soggetto;
- operazioni contabili, ovvero registrazione di scritture contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, specie se relative a pagamenti a fornitori o a incassi per beni o servizi non ricevuti;
- sussistenza di fatture, specie se di importo superiore al livello di significatività previsto dal revisore, relative all'erogazione di servizi o all'acquisto di beni, anche immateriali, che non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il soggetto non è in grado di fornire ulteriore riscontro;
- valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in esercizi precedenti, ovvero usualmente applicati e che determinano notevoli variazioni nei valori;
- operazioni di vendita o spedizione ovvero registrazione di scritture di integrazione o rettifica (ad. es. relative a fatture da emettere, fatture da ricevere, rimanenze di magazzino) insolite per natura o ammontare o comunque prive di adeguata documentazione di supporto;
- alterazione delle registrazioni contabili o delle pattuizioni contrattuali relative a operazioni inusuali per il soggetto;
- registrazione nei libri contabili obbligatori di numerose fatture d'importo tondo e con causale eccessivamente generica ovvero apparentemente estranea all'attività svolta dal soggetto.

Gli indicatori presenti nel modello di valutazione del rischio



- Alcuni tra i principali indicatori di anomalia sono stati utilizzati per integrare il nuovo modello di valutazione del rischio fornito dal CNDCEC con le Linee Guida del 22 maggio 2019 (Modello AV1 - Allegati Linee Guida)
- Riguardano sia gli aspetti connessi al cliente che gli aspetti connessi all'operazione/prestazione professionale
- Sono integrati da documenti su base geografica tra cui l'Analisi Nazionale del Rischio del Comitato di Sicurezza Finanziaria che ha suddiviso le Province italiane per grado di rischio di riciclaggio

Gli schemi di comportamento anomalo legati ai reati fiscali



Gli schemi di comportamento anomalo legati ai reati fiscali

ELEMENTI SOGGETTIVI:

- Imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti)
- Imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità
- Imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione.
- Imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione
- Imprese prive di strutture organizzative reali

Gli schemi di comportamento anomalo legati ai reati fiscali

ELEMENTI SOGGETTIVI:

- Imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio VIES
- Imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi
- Imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale
- Imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome
- Imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria

Gli schemi di comportamento anomalo legati ai reati fiscali

ELEMENTI OGGETTIVI:

- ❑ Sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzata da accrediti seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti
- ❑ Prevalente ricorso a servizi bancari telematici o a sportelli automatici
- ❑ Intensa attività di monetizzazione della provvista, effettuata anche nella stessa giornata e presso punti operativi diversi, tramite frequenti prelievi di contante
- ❑ Causali generiche di natura commerciale
- ❑ Sistemica coincidenza della data di regolamento della fattura e della data di emissione della stessa
- ❑ Pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale

Gli schemi di comportamento anomalo legati ai reati fiscali

ELEMENTI OGGETTIVI:

- ❑ Vorticosa movimentazione caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo
- ❑ Movimentazione caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati.
- ❑ Utilizzo anomalo di carte di pagamento per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelievamento
- ❑ Assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (pagamento di forniture, di emolumenti, di oneri fiscali e contributivi) o entità degli stessi non coerente con i volumi movimentati
- ❑ Operazioni con soggetti che hanno la coincidenza di sede legale e di legali rappresentanti

Gli schemi di comportamento anomalo legati ai reati fiscali

ELEMENTI OGGETTIVI:

- ❑ Imprese che si avvalgono per determinate prestazioni professionali di professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari e/o penali
- ❑ Presentazione di plurime dichiarazioni fiscali, correttive o integrative, relative al medesimo periodo d'imposta

ANTIRICICLAGGIO
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Veda

16 Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante



Il contante

Il divieto di trasferimento previsto dalla norma

- È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
- Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati.
- Il trasferimento superiore al predetto limite, può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.



Divieto oggettivo


Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di **un illecito "oggettivo"**, in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

L'evoluzione nel tempo delle limitazioni all'utilizzo del denaro contante

Periodo	Limite (euro)	Riferimenti
Dal 1991	12.500,00	L. 197/1991
Dal 30/04/2008	5.000,00	D.L. 223/06
Dal 25/06/2008	12.500,00	D.L. 112/2008
Dal 31/05/2010	5.000,00	D.L. 78/2010
Dal 13/08/2011	2.500,00	D.L. 138/2011
Dal 6/12/2011	1.000,00	D.L. 201/2011
Dal 1/01/2016	3.000,00	Legge di stabilità 2016
Dal 1/07/2020	2.000,00	D.L. n. 124/2019
Dal 1/01/2023	5.000,00	Legge di Bilancio n. 197

L'obbligo di comunicazione della notizia di infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante

- I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività **hanno notizia di infrazioni** relative al contante ne riferiscono **entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze**.
- La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.



La norma non prevede nessun esonero dall'obbligo di comunicazione previsto all'art. 51 del D.Lgs. 231/2007

Il contante

Le sanzioni relative alle disposizioni sul contante

Trasferimento
contante pari o
superiore a euro
5.000,00

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.

Omissa
comunicazione al
MEF della notizia di
infrazioni

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento


Il contante e l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette



Art. 35 D.Lgs.
231/2007

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di legge e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

Come effettuare la Comunicazione per l'infrazione all'utilizzo del denaro contante?



Oggi la comunicazione si può effettuare anche per via telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma SIAR MEF, a cui è necessario preventivamente abilitarsi



News

Dal giorno 21/06/2018 è disponibile una nuova versione del sistema SEGNALAZIONI INFRAZIONI ANTI RICICLAGGIO - SIAR.

21/06/2018

L'introduzione di una nuova funzionalità permetterà di accreditare una stessa persona (Utente Segnalatore) su più sedi/filiali di una stessa banca/ente o su più banche. Pertanto, gli Utenti Segnalatori così abilitati potranno gestire l'invio della segnalazione scegliendo il Soggetto e la filiale per cui intendono segnalare, tra quelli proposti dal sistema. Le modifiche apportate al sistema in questa versione sono evidenziate in giallo nel Manuale Utente del SIAR, scaricabile dalla Home Page nella Sezione Documentazione.

Dal 19/04/2018 è disponibile il nuovo sistema di inoltro delle Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio - SIAR

19/04/2018

Login e Registrazione

Accedi

Richiesta Registrazione



Assistenza

Tel. 064 761 7944

assistenza.siar@mef.gov.it



FAQ

Vai all'elenco FAQ